

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2009, N. 6. *“Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza”* – **Artt. 5, 8.**

Publicata nel B.U. Lombardia 30 marzo 2009, n. 13, suppl. ord. 3 aprile 2009, n. 1.

In attuazione della presente legge vedi il Reg. reg. 7 luglio 2015, n. 5.

(...)

Art. 5

Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca.

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l’elezione del Difensore regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta ⁽⁴⁾.

2. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea specialistica, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dei servizi destinati all’infanzia e all’adolescenza.

3. Non sono eleggibili all’Ufficio di Garante:

a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri ed assessori regionali, provinciali e comunali;

b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

4. Sono incompatibili con la carica di Garante:

a) i direttori generali, sanitari, amministrativi e sociali delle ASL e delle aziende ospedaliere (AO), nonché i direttori generali di comuni e province e delle aziende di servizi alla persona (ASP);

b) gli amministratori di enti pubblici e privati accreditati, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, istituzioni o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione o a dipendenti di istituzioni private ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere

tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1.

(4) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 2, lettera b), L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

(...)

Art. 8 Indennità di funzione ⁽⁶⁾.

1. Al Garante è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Sono escluse dall'indennità le spese di missione fuori dal territorio regionale, purché previamente autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Tali spese dovranno altresì essere documentate e nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 24 dicembre 2013, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(...)